



## IL TRIBUNALE DI ASTI

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco Donato

Presidente

Dott. Monica Mastrandrea

Giudice relatore

Dott. Teresa Maria Francioso

Giudice

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

-----  
Letto il ricorso con il quale la MAGIFER s.r.l., p. iva 01247250051, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Moreno Martini, Luca Jeantet, Emanuele Albesano e Stefano Tacchino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Asti, via Roero n. 43, come da delega in atti;

esaminati atti e documenti allegati;

### OSSERVA

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall. depositato in data 2.2.2015, la società istante Magifer s.r.l. ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di produzione della proposta, del piano e della documentazione.

Nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale in intestazione, la Magifer ha depositato una proposta di concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 *bis* l. fall. incentrata sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Al fine di provvedere al pagamento dei creditori, è previsto l'utilizzo dei flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell'attività, oltre: all'erogazione di un finanziamento per 3.000.000,00 di euro prevedibile *ex art.* 182 *quinquies* l. fall., previa autorizzazione del Tribunale; all'impegno da parte di Miriam Basso e Davide Basso di versare in favore della società l'ulteriore somma di euro 500.000,00 quale finanziamento infruttifero postergato che consenta di fronteggiare eventuali esigenze economiche per l'attuazione del piano nel periodo compreso tra la data di omologazione e quella finale del piano di ripagamento (stimato nel secondo semestre dell'anno 2020); alle transazioni relative ad alcuni contratti di leasing e alla transazione con la Morotti Rofeme s.p.a.

In sintesi, il piano concordatario prevede: il pagamento integrale delle spese di procedura, dei crediti prevedibili e di quelli privilegiati generali e speciali ai sensi dell'art. 2758, n. 2 c.c., non degradati e dei relativi interessi nel termine di 12 mesi dal decreto di omologazione; il pagamento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati speciali ai sensi dell'art. 2758, n. 2 c.c. degradati ai sensi dell'art. 160, 2° cc., l. fall. nella misura del 14% dei rispettivi crediti entro il termine di 54 mesi dal decreto di omologazione.

A corredo della domanda sono stati depositati, tra gli altri, i seguenti documenti:

- a. copia della determina ai sensi dell'art. 152 l. fall.;

- b. relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società aggiornata al 31.5.2015 inclusiva di stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
  - c. piano di concordato;
  - d. relazione del professionista attestatore, dott. Lorenzo Ginisio, in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161, l. fall.;
  - e. proposta di finanziamento soci infruttifero per euro 3.000.000,00;
  - f. transazione con la società Morotti.
2. La proposta di concordato preventivo è stata regolarmente approvata ai sensi degli artt. 151 e 161, l. fall., come risulta dalla documentazione in atti.
- Secondo il nuovo testo dell'art. 163, l. fall., al Tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta, previa valutazione della *"correttezza dei criteri di formazioni delle classi"*, nonché della fattibilità *prima facie* del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità non solo formale, il tutto a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori. Ne consegue che il controllo sulla ritualità coinvolge il previo accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto: pertanto, il giudice delegato è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, al fine di vagliarne la legittimità non solo meramente formale, ma anche sostanziale. Pertanto, in tale fase, il Tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei detti controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria. Peraltro, la valutazione in ordine alla fattibilità non riguarda la convenienza della proposta, concernendo, quest'ultima, un (diverso) giudizio di merito, come tale sottratto al vaglio del Tribunale. Infatti, l'esame in ordine alla fattibilità del concordato ha ad oggetto una valutazione meramente prognostica circa la possibilità di realizzazione della proposta. Al riguardo, al Tribunale è attribuito il compito di verificare la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo giudizio negativo in ordine alla sua ammissibilità quando le modalità di attuazione previste siano incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, le valutazioni in ordine alla fattibilità economica del concordato, presentando fisiologicamente margini di opinabilità perché scaturenti da un giudizio di tipo prognostico, devono essere riservate ai creditori debitamente informati.
3. Nel caso di specie, deve premettersi che il piano concordatario in esame prevede: 1) la continuità aziendale mediante prosecuzione dell'attività di impresa; 2) l'erogazione di un finanziamento prededucibile *ex art. 182 quinquies* l. fall., previa autorizzazione del Tribunale, per euro 3.000.000,00 (in merito a tale finanziamento, l'attestatore ne ha specificato la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori); 3) il pagamento integrale dei crediti prededucibili e delle spese di giustizia per euro 680.850,00; 4) il pagamento integrale dei crediti privilegiati non degradati per complessivi euro 195.521,10; 5) il pagamento dei crediti privilegiati degradati ai sensi dell'art. 160, 2° co., l. fall. e dei crediti chirografari, quantificati in complessivi euro 34.917.920,90, nella misura del 14% (ed eventualmente anche fino al 29% in caso di restituzione da parte degli istituti di credito delle somme oggetto di anticipazione bancarie per crediti verso clienti e di incasso del credito vantato nei confronti di Stefana per euro 33.470.075,06), da effettuarsi entro 54 mesi dal decreto di omologa.

La società ricorrente e il professionista attestatore hanno evidenziato che il concordato in continuità è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria con cessione atomistica dei beni o con cessione di azienda ovvero alla alternativa fallimentare (in caso di fallimento verrebbe peraltro meno l'erogazione della somma di euro 3.000.000,00 prevista invece nel presente concordato a titolo di finanziamento *ex art. 182 quinquies*, l. fall.).

In merito alle verifiche eseguite nella relazione di attestazione si puntualizza che è stata effettuata l'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali quanto alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, alle rimanenze, alle attività finanziarie non immobilizzate, ai crediti e alle disponibilità liquide.

In tale contesto, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare che sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

In particolare, sulla fattibilità, dall'esame della relazione del professionista, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e, sulla base degli stessi, ha attestato la fattibilità del piano e la migliore soddisfazione dei creditori a seguito della continuità aziendale proposta, non emergono significativi elementi di inidoneità giacché la relazione si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata.

Tale relazione dà conto delle verifiche effettuate in merito alla corretta quantificazione dell'attivo concordatario e alla esatta indicazione e classificazione del passivo.

Va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con continuità aziendale, è evidente che in merito alla fattibilità del piano il Collegio, nella presente fase sub-procedimentale, non può procedere a verifiche ulteriori, dovendo essere demandato detto compito ai commissari giudiziali, i quali esporranno i risultati di tale approfondita verifica nella relazione prevista dall'art. 172 l. fall. al fine di rendere ai creditori esaustiva informazione.

Quanto al pagamento dei creditori chirografari e privilegiati degradati ai sensi dell'art. 160, 2° co., l. fall. e ai tempi di soddisfazione dei relativi crediti, occorre riflettere sulla natura del piano concordatario: risulta evidente, in tale ottica, come il pagamento dilazionato di detti crediti possa dirsi quasi fisiologico rispetto ad un concordato di tal genere.

In conclusione, sussistono i requisiti richiesti dall'art. 160, commi primo e secondo, 161, 186 *bis*, 182 *quinquies* l. fall. e per l'effetto il Tribunale in intestazione:

#### DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da Magifer s.r.l.

#### DELEGA

alla procedura la dott.ssa Monica Mastrandrea

#### NOMINA

commissari giudiziali l'avv. Giorgio Todeschini e la dott.ssa Maria Maccarrone

#### AUTORIZZA

la debitrice a contrarre finanziamenti prededucibili nella misura di euro 3.000.000,00 ai sensi dell'art. 182 *quinquies* l. fall.

#### AUTORIZZA

le trasazioni leasing, la transazione Morotti e la costituzione nel giudizio avviato dalla società Monteferro s.p.a. avanti al Tribunale di Milano, nei termini di cui alla memoria del 1.7.2015, ai sensi dell'art. 167, 2° co., 1. fall.

DISPONE

la convocazione dei creditori per il 30.9.2015 ore 11:00

FISSA

al 10.9.2015 il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto

STABILISCE

in giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione alla ricorrente del presente decreto, il termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di euro ~~49~~<sup>46</sup>,000,00 quale anticipo delle spese di procedura, che si quantificano in euro 180.000,00 (centottantemila/00), salva la liquidazione degli onorari dei professionisti che hanno portato la società al concordato.  
Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 23.7.2015


IL GIUDICE ESTENSORE

(Monica Mastrandrea)



IL PRESIDENTE

(Francesco Donato)



Depositato nella Cancelleria del  
Tribunale il 24 Lug. 2015

IL CANCELLIERE

